



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Determinazione Dirigenziale n. 183 del 08/11/2018

Repertorio Generale n. 1414 del 08/11/2018

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI LUMINARIE ARTISTICHE NATALIZIE 2018.



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

IV SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO

Determinazione Dirigenziale n. 183 del 08/11/2018

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI LUMINARIE ARTISTICHE NATALIZIE 2018.

IL RESPONSABILE DI AREA

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n. 22 del 27/07/2018, con i quali allo scrivente sono stati attribuiti ex art. 107 e 109 del D.Lgs. N. 267/2000 connesse alle competenze di responsabile dell'Area Finanziaria con la conseguente titolarità della posizione organizzativa.

VERIFICATO che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi con riferimento al procedimento amministrativo di cui trattasi.

RILEVATO che:

- con Deliberazione di Giunta Municipale n. 292 del 22/10/2018 è stata assegnata al Responsabile dell'Area finanziaria la somma necessaria per la fornitura di luminarie artistiche ed altri addobbi in occasione del Natale 2018;
- occorre affidare all'esterno il servizio di fornitura e messa in opera di luminarie artistiche natalizie.

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*", di seguito denominato D.lgs 50/2016.

DATO ATTO che:

- per effetto del suddetto decreto sono stati abrogati il D.lgs. 163/06 e gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;
- non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'art. 38 del D. lgs. 50/2016;
- nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'art. 37, comma 1, del D. lgs. 50/2016, ai sensi del quale *“le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”* ;
- in virtù della suddetta norma tutti i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.

RILEVATO, pertanto, che per la fornitura di cui trattasi, non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvilimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'art. 37, commi 2 e 3, del D. lgs. 50/2016.

CONSIDERATO, pertanto, che questo Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori inferiori a 40.000 euro senza dover ricorrere alle forme di aggregazione previste dall'art. 33, comma 3-bis del D. lgs. N. 163/2006.

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e da ultimo dalla legge 28/12/2015 n. 208, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, d. l. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012 ed al comma 502 della legge 28/12/2015 n. 208).

- la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

LETTO l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 che dispone: *“le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]”.*

RILEVATO che, i riferimenti alle norme del D.P.R. 207/2010 sono da considerare attualmente non applicabili, a causa della loro abolizione.

CHE anche dopo l'entrata in vigore del D. lgs. 50/2016 permane l'obbligo di avvalersi del MePa, come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio, a condizione, ovviamente, che la prestazione oggetto del provvedimento sia ricompresa nel MePa.

VISTO l'art. 36 del D.lgs. 50/2016 in ordine alle modalità di affidamento dei contratti sotto soglia e precisamente il comma 1 che stabilisce che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria avvengano nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1, del D.lgs. 50/2016 che fa riferimento ai principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Inoltre viene operato un rimando anche ai principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

LETTO altresì il comma 2 dell'art. 36 che nel disciplinare le modalità di affidamento delle forniture di beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie stabilite dall'art. 35, prevede, nell'ipotesi di affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000 che possono avvenire mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori, in amministrazione diretta, fermo restando la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie.

STABILITO di procedere, mediante affidamento diretto, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016;

RILEVATO che i principi di cui sopra sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MePa gestito dalla Consip, in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte della Consip;

VISTO che la motivazione per procedere all'affidamento diretto è la seguente:

- il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo a base della negoziazione è stato determinato non mediante un confronto diretto tra Comune ed affidatario, ma sulla base di prezzi rilevati sulla base dell'indagine di mercato;
- il principio dell'efficacia viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune;
- il principio della tempestività viene assicurato perché l'acquisizione della prestazione avviene nei termini previsti per mettere in esercizio il servizio necessario, ai fini dell'efficace erogazione dei servizi;
- il principio della libera concorrenza viene rispettato, perché ci si avvale del MePa, strumento che garantisce la libera concorrenza, così come regolamentato dalle norme vigenti;
- il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di correttezza, sia rispettando il principio della libera concorrenza, sia perché non sono previsti requisiti posti ad escludere particolari categorie di imprese, visto, per altro, che si utilizzano i sistemi di individuazione degli operatori economici previsti dal MePa;
- il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'art. 36 del D.lgs. 33/2013 nonché dall'art. 29 del D.lgs. 50/2016;
- il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi.

ATTESO che, ai sensi dell'art. 192, comma 1, del D.lgs. 267/2000, gli elementi e i criteri relativi all'acquisizione del servizio sono:

a) fine da perseguire: promozione turistica;

b) oggetto del contratto: servizio di fornitura e messa in opera di luminarie artistiche natalizie;

- **forma del contratto:** corrispondenza commerciale data dallo scambio dei documenti di "offerta" e "accettazione" sottoscritti con firma digitale tra fornitore e soggetto aggiudicatore come da procedure MePa;

- **clausole essenziali:** condizioni d'acquisto indicate sul MePa e nell'allegato Foglio Patti e Condizioni;

c) scelta del contraente: trattativa diretta con ditta individuata sul MePa.

VISTI:

- il Decreto legislativo n. 267/2000;
- il Bilancio dell'Ente corrente esercizio in corso di formazione;
- il CIG: ZB52595F01;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate:

Di affidare alla ditta DiBenedettolight, Viale Giovanni Paolo II n. 9 – 97010 Monterosso Almo (RG), P. Iva 01518990880, il servizio di fornitura e messa in opera di luminarie artistiche natalizie, come acquisito dal mercato elettronico della pubblica amministrazione, mediante il sistema della trattativa diretta, approvando l'offerta n. 674161 alla data di adozione del presente provvedimento che prevede l'importo complessivo di euro 43.761,10 di cui 35.869,75 imponibile ed euro 7.891,35 per I.V.A..

Stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello della promozione turistica;
- l'oggetto del contratto è servizio di fornitura e messa in opera di luminarie artistiche natalizie;
- il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;
- le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;
- il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati.

Impegnare la spesa totale prevista pari a euro 43.761,10 di cui 35.869,75 imponibile ed euro 7.891,35 per I.V.A., alla missione 07 programma 0701 macroaggregato 103 del Bilancio corrente esercizio in corso di formazione esigibilità 2018.

Dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti del Bilancio in corso di formazione, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica.

Prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'art. 32, comma 10, del D.lgs. 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e di affidamento effettuato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a).

Dare atto che trattasi di spesa avente una rilevanza non solo religiosa e sociale, ma soprattutto turistica, che contribuisce fortemente a promuovere la Città di Taormina nell'ambito del turismo nazionale ed internazionale e altresì un'importante occasione di sviluppo economico, stante che la mancata realizzazione potrebbe avere risvolti negativi sulle attività economiche della Città.

Dare atto, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016, che: a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Di nominare responsabile del procedimento per l'esecuzione del presente provvedimento la Dr.ssa Carmela Leo.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Determina N. 183 del 08/11/2018

IV SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI LUMINARIE ARTISTICHE NATALIZIE 2018 .

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,

APPONE

Il visto di Regolarità Contabile e

ATTESTA

che la complessiva spesa di € **43.761,10** trova la relativa copertura come da prospetto che segue:

Codice Bilancio	Importo	Impegno	Data Impegno	Esercizio di imputazione
7 0701 1.3	43.761,10	1089/2018	08/11/2018	2018

Taormina , 08/11/2018

Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale